

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, COLLESELLI, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI FILIPPO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VALEGGIANI, VETRONE

Presentata il 18 giugno 1971

Modificazioni al testo unico delle disposizioni sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dovette a suo tempo attendere ben venti anni prima di divenire legge operante rispetto alla tutela già prevista per il settore di lavoro industriale. Soltanto, infatti, con il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, dietro la pressione delle masse rurali che dai fronti di guerra tornavano al lavoro dei campi, fu prevista finalmente una forma assicurativa che consentì di rispondere sia pure parzialmente alle istanze sociali dell'epoca. Tuttavia, i tempi delle attese per il mondo rurale non erano ancora finiti: infatti soltanto con legge 21 marzo 1958, n. 313, fu sancita la tutela obbligatoria contro le malattie professionali in agricoltura a distanza di ben trenta anni dalla previsione della stessa forma di tutela nel settore del lavoro industriale.

Tale legge, tuttavia, pur integrando le coperture assicurative già in vigore, è ben lungi

dall'aver risolto il problema delle assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli, per i quali ancora attualmente permangono notevoli lacune che, con la presente proposta, ci proponiamo di eliminare dalla legislazione vigente.

Di tali elementi di insoddisfazione e di disagio per i lavoratori dei campi rendiamo qui di seguito esposizione e proposta di modifica dell'attuale testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Vogliate, onorevoli colleghi, far sì che non debbano ulteriormente procrastinarsi le attese delle categorie agricole in riferimento, se non proprio ad una riforma strutturale del sistema, quanto meno alle modifiche ed integrazioni contemplate nella presente proposta.

Limiti di età.

Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha riportato i limiti di età (da 12 a 70 anni), già previsti dalla normativa precedente, e costituenti uno dei requisiti soggettivi richiesti per i lavoratori dell'agricoltura per rivestire la qualifica di lavoratori assicurati e, quindi, al fine di conseguire il diritto all'assistenza in caso di infortunio o di malattia professionale.

Sono note le ragioni che ormai da tempo postulano l'abolizione dei limiti predetti, ragioni consistenti nella senilizzazione dell'agricoltura, senza escludere l'impiego — soprattutto nelle famiglie diretto-coltivatrici — di ragazzi di età inferiore ai 12 anni per lavori leggeri che pure non sottraggono dal rischio infortunistico.

Peraltro, risulta che l'esigenza di abolire i limiti di età è sentita non soltanto dai lavoratori interessati, ma altresì da tutti coloro che operano nel settore in quanto la sussistenza di tali limiti non può che rendere inapplicabili le norme antinfortunistiche nei confronti di coloro che, in numero sempre più consistente — atteso l'esodo dei giovani dalla campagna — restano sul lavoro dei campi.

Nello schema di proposta di legge, è stata inserita, all'articolo 1, la predetta abolizione mediante sostituzione del primo comma dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea.

La legislazione in vigore contiene, danno retaggio del passato, l'esclusione dei lavoratori autonomi dell'agricoltura dal beneficio della indennità giornaliera nel periodo di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta.

È noto che nella prima introduzione della tutela antinfortunistica in agricoltura, si ritenne di riservare il trattamento economico per il periodo di temporanea astensione dal lavoro ai soli lavoratori subordinati considerandosi che soltanto questi dalla predetta astensione traessero effettivo danno venendo ad essi meno la retribuzione, in sostanza lo unico mezzo per far fronte ai bisogni alimentari delle loro famiglie. Viceversa, per gli autonomi si ritenne che il loro inserimento in una comunità familiare produttiva non li esponesse alle carenze di un guadagno giornaliero.

Onorevoli colleghi, vi è noto che ormai tali giustificazioni non trovano più credito nella realtà, atteso che la mancanza del lavoro di un familiare attivo riduce la forza lavorativa della famiglia mezzadrile o diretto-coltivatrice, con la conseguenza che, soprattutto nei periodi stagionali di maggiore impegno e sempreché la consistenza economica dell'azienda lo consenta, si rende necessaria l'assunzione di personale dipendente al fine di evitare danni alle colture. Particolarmente grave si presenta poi la situazione dell'azienda qualora l'infortunato sia, in effetti, l'unico elemento attivo del nucleo familiare. È evidente che, ove non sia possibile l'assunzione di un dipendente, lo stesso infortunato esporrà, nell'interesse aziendale, le sue stesse condizioni fisiche precarie.

Pertanto, si ritiene improcrastinabile la estensione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ai lavoratori autonomi dell'agricoltura indicati nella lettera b) dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124.

In risposta a tale esigenza di giustizia sociale abbiamo predisposto l'articolo 2 della presente proposta nel quale si modifica il testo dell'articolo 213 del decreto presidenziale sopra menzionato.

Parificazione del grado minimo di invalidità permanente indennizzabile.

Il testo unico infortuni non ha equiparato, come invece era nelle aspettative, il grado minimo di inabilità permanente indennizzabile, fissato per il settore agricolo al 16 per cento, al grado minimo previsto per il settore industriale alla minore misura dell'11 per cento.

Questa differenza di valutazione della inabilità indennizzabile tra i due settori appare veramente come un residuo dei pregiudizi del passato, più che come rispondente a reali differenze di impiego del lavoratore nei due settori.

Nell'intento di eliminare la sperequazione predetta, è stato inserito nello schema l'articolo 3 che contempla la modifica, nel senso indicato, dell'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Quote integrative delle rendite per familiari a carico.

L'articolo 77 del testo unico infortuni prevede quote integrative delle rendite per inabilità permanente a favore degli infortunati

con carico di famiglia. L'indicazione del carico di famiglia consente l'erogazione delle quote integrative a favore della moglie e dei figli anche se la data in cui si è verificato lo evento, che ha determinato il carico familiare, è successiva alla data dell'infortunio. Tuttavia nella interpretazione di tale norma, anche in collegamento con il successivo articolo 85, si è ritenuto che a favore dei figli inabili le quote integrative possano competere, sempreché l'inabilità del figlio sia verificata anteriormente alla data dell'infortunio del padre.

Poiché sembra che la predetta interpretazione dell'ultimo comma dello stesso articolo 77 (« le quote integrative sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato ») tradisca il vero intento del legislatore, è stato predisposto l'articolo 4 dello schema che prevede una formula di interpretazione autentica della disposizione in oggetto.

Rendita ai superstiti.

Dal beneficio della rendita per i genitori in caso di morte dell'infortunato, sono esclusi il patrigno e la matrigna i quali, dato il rapporto di affinità che li legava al defunto, non rientrano né nella categoria dei genitori né in quella degli ascendenti.

Tuttavia va rilevato che trattasi di un particolare rapporto di affinità: basti pensare a tutti i casi in cui il coniuge del binubo ha cresciuto fin dalla tenera età il figlio dello stesso sostituendosi pienamente al genitore defunto. È ben evidente che appare come una deficienza della legge ed una stortura l'omissione di tutela nei confronti di tale superstita. Al fine di ovviare a tale lacuna, è stata prevista, nel secondo comma dell'articolo 4 della proposta, la equiparazione del patrigno e della matrigna ai genitori, agli effetti dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Malattie professionali.

La tabella delle malattie professionali dell'agricoltura, come è ben noto, contempla solo 7 malattie (o meglio gruppi di malattie) e più esattamente una infestione e sei intossicazioni.

Tale tabellazione presenta alcune non comprensibili restrizioni. In primo luogo il riconoscimento della tecnopatia da tossico è condizionata all'impiego del tossico quale parassitocida.

Una siffatta indicazione limitativa non esiste invece nella analoga tabella per le malattie professionali nella industria dove, di norma, esiste la più lata dizione di lavorazioni che espongono all'azione delle sostanze nocive.

Pertanto è quanto meno equo richiedere la inclusione tra le attività protette di tutte le lavorazioni agricole che espongono all'azione dei tossici presi in considerazione.

Altro motivo di inadeguatezza discende inoltre dalla eccessiva brevità del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Non si può, infatti, dimenticare che sono in causa quadri clinici per lo più consistenti in intossicazioni croniche o addirittura latenti che possono manifestarsi assai subdolamente e, più ancora, possono essere a lungo misconosciute nella loro vera natura.

Questo per limitare le nostre considerazioni alla vigente tabella.

Tuttavia non può disconoscersi che le sostanze chimiche per uso agricolo, pressoché tutte ad azione tossica, sono molto più numerose e tendono costantemente ad aumentare, mentre, come già ricordato, la tabella ne contempla sei gruppi.

È opportuno includere nella tabella le malattie causate da nitroderivati utilizzati quali concimi, come i nitrocresoli, gli ammonioderivati, la calciocianamide, ecc.

Il campo delle malattie allergiche ed anafilattiche è invece completamente ignorato nella tabella a dispetto della notevole frequenza di tali affezioni presso i lavoratori agricoli e della indubbia origine professionale delle stesse.

Particolare considerazione meritano le pneumoconiosi allergiche o allergoconiosi (generalmente con quadro clinico di tipo asmatico o di tipo bronchitico) e le dermatosi allergiche.

Per quanto concerne le allergopatie respiratorie meritano inclusione nella tabella, quanto meno, quelle che possono prodursi a seguito delle seguenti lavorazioni:

coltivazione e lavorazione del cotone (bissinosi);

coltivazione e lavorazione della canapa (cannabismo);

coltivazione e lavorazione della canna da zucchero (bagassosi);

trebbiatura e fienatura;

coltivazione e preparazione della paprica;

coltivazione e conservazione dei cereali e dei legumi.

Altro settore della patologia professionale agricola che non risulta affatto preso in considerazione dalla tabella è costituito dalle zoonosi.

Si propone quindi una piena inclusione di molte zoonosi tra le malattie professionali riconosciute.

Pertanto, sulla base delle più accertate conoscenze in tema di epidemiologia delle zoonosi ci permetteremo di sottoporre un elenco di malattie, e delle relative lavorazioni morbigena, meritevoli di tutela assicurativa:

- Coccidiomicosi*: allevamento bovini;
- Rinosporidiosi*: allevamento di bovini ed equini, lavori in risaie ed acquitrini;
- Aspergillosi*: allevamento di bovini, equini, polli, avicoltura;
- Blastomicosi*: allevamento di bovini;
- Dermatofizie*: allevamento di bovini ed equini;
- Actinomicosi, Brucellosi, Morva, Carbonchio, Malrossino, Listeriasi, Tubercolosi bovina*: allevamento di bovini, equini, suini, animali da cortile;
- Tubercolosi aviaria*: avio-pollicoltura;
- Congiuntivite di Newcastle*: avio-pollicoltura;
- Leptospirosi*: lavori in risaie ed acquitrini; pioppicoltura;
- Psittacosi ed ornitosi*: avio-pollicoltura;
- Afta epizootica*: allevamento bovini, equini, ovini;
- Belastidiosi*: allevamento suini;

Tezoplasmiosi: allevamento ovini, bovini, suini, conigli e gallinacci;

Idatidiosi: Pastorizia;

Cenurosi: allevamento ovini, bovini, pastorizia;

Acariosi: Conservazione di cereali e legumi; preparazione di sementi.

Nello schema di proposta è stata preparata una nuova tabella delle malattie professionali della agricoltura che contempla le modifiche accennate.

Onorevoli colleghi, la proposta qui rimessa al vostro esame costituisce il contenuto di una iniziativa che intende non già risolvere tutti i problemi della previdenza antinfortunistica del mondo rurale, ma apportare un contributo per eliminare, pur nell'ambito dei limiti strutturali del sistema, le sperequazioni esistenti tra la tutela dello specifico settore e la tutela prevista per il settore industriale.

La copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti dall'approvazione della proposta di legge risulta assorbita nella previsione dei combinati disposti degli articoli 257 e 262 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per cui non si rende necessaria la previsione di una apposita norma di copertura finanziaria.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo alla vostra sensibilità sociale e alla vostra competenza l'esame della presente proposta confidando nel vostro voto favorevole a sostegno del già troppo trascurato mondo rurale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita.

Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzione di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipano ».

ART. 2.

I commi primo e secondo dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Fermo restando quanto previsto all'articolo 234, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste dall'articolo 205 nelle misure seguenti:

per i lavoratori di età superiore ai sedici anni, lire milletrecentocinquanta;

per i lavoratori di età non superiore ai sedici anni, lire settecentosessanta.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantesimo giorno, rispettivamente a lire 1.735 e a lire 1.010 ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto all'articolo 234, per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 10 per cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità, sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire 715.000 per i lavoratori di età superiore a 16 anni e di lire 415.000 per i lavoratori di età non superiore a 16 anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata n. 6 ».

ART. 4.

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applica anche nei casi in cui l'infortunato abbia figli inabili, indipendentemente dalla data in cui è sorta l'inabilità.

Agli effetti dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai genitori sono equiparati il patrigno e la matrigna.

ART. 5.

La tabella n. 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituita dalla seguente:

Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura.

MALATTIE	Lavorazioni	Periodo massimo di indennizzabilità della cessazione del lavoro
1) Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette	Lavoro in terreni irrigui o argillosi	Due anni
2) Malattie causate da arsenico e composti, con le loro conseguenze dirette	Manipolazione e impiego nelle lavorazioni agricole e forestali	Un anno (in caso di manifestazioni neoplastiche: 20 anni)
3) Malattie causate da composti del mercurio, con le loro conseguenze dirette	<i>Idem</i>	Un anno
4) Malattie causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette	<i>Idem</i>	Un anno
5) Malattie causate da fosforo e composti, con le loro conseguenze dirette	<i>Idem</i>	Tre anni
6) Malattie causate da derivati clorurati degli idrocarburi, con le loro conseguenze dirette	<i>Idem</i>	Un anno
7) Malattie causate da fenoli e creosoli, con le loro conseguenze dirette	<i>Idem</i>	Un anno
8) Malattie causate da nitroderivati e loro conseguenze dirette	<i>Idem</i>	Un anno
9) Allergopatie respiratorie e loro conseguenze dirette	Coltivazione e lavorazione del cotone Coltivazione e lavorazione della canapa Coltivazione e lavorazione della canna da zucchero Trebbiatura e fienatura Coltivazione e preparazione della paprica Coltivazione e conservazione dei cereali e dei legumi	Tre anni
10) Zoonosi e loro conseguenze dirette	Lavorazioni agricole zootecniche e forestali che espongono al rischio della affezione	Tre anni